

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il transito di alcuni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano in provenienza dalla Bosnia-Erzegovina

[notificata con il numero C(2013) 3484]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/292/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo comma, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

Nella decisione 2007/777/CE è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

considerando quanto segue:

1. In deroga all'articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l'Unione, tra il posto d'ispezione frontaliere di Nova Sela e il posto d'ispezione frontaliere di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione⁽²⁾ definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano.
- (2) Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso l'Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi, a causa della situazione geografica e della necessità di mantenere l'accesso al porto croato di Ploče dopo l'adesione della Croazia all'Unione.
- (3) La decisione 2009/821/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Dato che il transito attraverso l'Unione di partite di prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi richiede necessariamente il passaggio per i posti d'ispezione frontaliere croati di Nova Sela e Ploče, occorre inserire tali posti d'ispezione nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE non appena le condizioni tecniche per il loro riconoscimento saranno soddisfatte.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

- a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d'ispezione frontaliere di entrata nell'Unione con un sigillo numerato progressivamente;
- b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura "UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI" apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere di entrata;
- c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;
- d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione^(*).

2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell'Unione.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall'Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell'Unione.»

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

^(*) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
